

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **OMISSIS/2013** promossa da:

SOCIETÀ SRL e FIDEIUSSORE, con il proc. dom. avv. (OMISSIS);

- attori -

contro

BANCA SPA, con il proc. dom. avv. (OMISSIS);

- convenuta -

CONCLUSIONI

Per gli attori:

rigettare tutte le eccezioni e richieste ex adverso formulate, e accertata la condotta contra legem della Banca convenuta, rideterminare il corretto dare e avere tra le parti:

1. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza nr. n. 40572756 sottoscritto in data 02.50.2006, per violazione della legge n.154/1992, dell'art. 117 TUB e degli artt.1325, 1326, 1350, 1388 e 1418 c.c., nonché accertare e, conseguentemente, ordinare alla Banca convenuta la compensazione di tutte le somme indebitamente percepite dall'odierna attrice, oltre a frutti ed interessi di legge e fatto salvo il ristoro dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti nonché le eventuali ulteriori somme rilevate, in sede istruttoria, in esito all'analisi anche degli ulteriori contratti di apertura di credito, non in possesso dell'odierna attrice e da esibirsi ex art. 210 cpc;

2. accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca in relazione al c/c n. 40572756, con conseguente applicazione della sanzione della nullità prevista ex art. 1815 secondo comma c.c. secondo la quale "nessun interesse è dovuto", con conseguente restituzione di tutti gli interessi versati nel corso del rapporto;

3. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari come da perizia prodotta o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, da parte della Banca in relazione al c/c n. 2756;

4. pronunciarsi sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali in merito al c/c;

5. verificare se pattuita e se dovuta la commissione di massimo scoperto, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;

6. dichiarare nulla e/o invalida la commissione di massimo scoperto pattuita fin ab origine, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa o perché indeterminata negli elementi essenziali richiesti;

7. *accertare e dichiarare la nullità-invalidità del contratto di mutuo n. 055-000-3473225-000 per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e conseguentemente condannare la banca alla restituzione di tutti gli interessi versati a titolo di interessi illegittimi;*
8. *accertare e dichiarare in subordine l'indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c del contratto di mutuo n. 055-000-3473225-000 e conseguentemente condannare la banca alla restituzione di tutti gli interessi versati a titolo di interessi ultralegali ex art. 1284 c.c.;*
9. *accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi di convenzionali e di mora contenute nel contratto di mutuo (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, la indicizzazione, il tasso effettivo) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB;*
10. *accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), la illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;*
11. *accertare e dichiarare se la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento del contratto di mutuo de quo ed alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo contratto, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;*
12. *dichiarare per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca alla odierna attrice durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;*
13. *rideterminare il "dare e avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;*
14. *ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del XIII e XIV aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 e successive modifiche e integrazioni;*
15. *accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura secondo quanto disposto dall'art. 1956 c.c.;*
16. *accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la banca, con la propria condotta contra legem, ha cagionato agli attori un danno da quantificarsi anche in via equitativa da parte del Giudice adito, anche in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;*
17. *ordinare con l'emananda sentenza e alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la banca convenuta a rideterminare il "dare e avere" tra le parti, con conseguente restituzione/compensazione delle somme indebitamente percepite, per i rapporti di conto corrente e di mutuo accessi dall'odierno attore, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca convenuta ed oltre il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente, da determinarsi previo accertamento del Consulente tecnico d'ufficio, e sul mutuo in oggetto da parte della Banca nella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito.*

In via istruttoria

18. *nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea in base al dettame della L.108/96. Egli dovrà*

accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura; dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti) a tal fine valuti:

- l'esatto saldo del conto;*
- l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;*
- il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;*
- verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.*
- la prescrizione decennale della ripetizione dell'indebitto che decorre dalla data del pagamento e, quindi per le operazioni solutorie (ovvero quelle effettuate extrafido o senza fido, ovvero caratterizzate da sconfinamenti sporadici) dalla data del versamento, mentre per le operazioni non solutorie dalla chiusura del conto;*
- se nel rapporto intercorso tra le parti sia stato applicato il tasso di interesse pattuito in contratto, nel caso in cui il tasso di interesse non sia stato determinato in contratto oppure manchi il contratto o, ancora, se il tasso venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al tasso legale se il contratto è antecedente al 09.07.1992 (data di entrata in vigore della l. 154/92) e fino a tale data: applichi invece il tasso nominale minimo dei B.O.T per le operazioni attive della banca (i prestiti al cliente) ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui B.O.T a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione nel tempo;*
- se nelle operazioni in conto capitale siano presenti capitalizzazioni degli interessi passivi e con quel periodicità, applicando la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità di quelli attivi;*
- se vi sia stato il rispetto del tasso soglia sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto anche rispetto al tasso convenzionale eventualmente variato al momento della variazione stessa (il tasso non sarà quindi usurario se il superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento rappresenta l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato). Verifichi, inoltre, se la banca abbia applicato tassi di interesse superiori al TEGM, benché inferiori al tasso soglia (usura soggettiva) tenendo conto del confronto fra i tassi applicati e i tassi medi territoriali. Nel caso di superamento del tasso soglia nei casi indicati, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. ("nessun interesse è dovuto");*
- se vi è stata pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e dei criteri per determinarla e se detta commissione risponde ai requisiti di legge per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 2/2009".*

Dovrà quindi procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto alla data di citazione;

Per la convenuta:

Nel merito in via principale:

respinga le domande formulate da SOCIETÀ SRL e dal FIDEIUSSORE nei confronti di BANCA SPA – anche in virtù dell'eccezione di prescrizione per i motivi dedotti in atto – assolvendo, nel miglior modo, la predetta Banca da ogni avversaria pretesa;

Nel merito in via riconvenzionale:

- *condanni SOCIETÀ SRL e il FIDEIUSSORE al pagamento in favore di BANCA SPA dell'importo di Euro 271.359,85 - per saldo passivo sul conto corrente n. 40572756 - oltre interessi pari a Euro 170,99 maturati al 3 luglio 2014 e successivi interessi convenzionali maturandi sino al saldo - così come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 del D.lgs n 385 del 1.9.1993 - se del caso con eventuale compensazione degli importi che, in denegata ipotesi, dovessero essere riconosciuti a credito degli attori.*

In via istruttoria:

- *ordini a parte attrice ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della copia del contratto sottoscritta dalla Banca e consegnata a SOCIETÀ SRL, come dichiarato nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 2 maggio 2006;*
- *rigetti, per i motivi dedotti in atto, le istanze istruttorie avversarie;*
- *per il denegato caso di ammissione della CTU richiesta da parte attrice, disponga che il nominato CTU tenga conto: (I) della prescrizione; (II) della patrimonizzazione delle condizioni economiche applicate al rapporto; (III) della medesima periodicità della capitalizzazione a decorrere dall'entrata in vigore della delibera del CICR 9.2.2000.*

In ogni caso:

- *con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrenze maggiorate di IVA, CPA e contributo forfettario alle spese (15%).*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la **SOCIETÀ SRL** e **FIDEIUSSORE** convenivano in giudizio **BANCA SPA**, al fine di ottenere che fosse rideterminato il saldo di un conto corrente e di un contratto di mutuo.

Gli attori in particolare esponevano:

- che nel 2006 la **SOCIETÀ SRL** aveva acceso presso la banca convenuta un contratto di conto corrente e aveva altresì stipulato un contratto di mutuo chirografario di euro 200.000,00;
- che la banca condizionava la concessione di affidamenti al rilascio di garanzie fideiussorie da parte del **FIDEIUSSORE**;
- che il saldo di conto corrente era viziato dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari;
- che la banca aveva modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole alla correntista;
- che, parimenti, erano state applicate illegittimamente le commissioni di massimo scoperto;
- che il conteggio degli interessi era stato falsato dal ricorso illegittimo alle cosiddette "valute fittizie";
- che illegittimo era il recesso senza causa esercitato dalla banca;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- che il contratto di mutuo non prevedeva una pattuizione determinata;
- che era illegittima l'applicazione di interessi anatocistici, così come la struttura stessa del piano di ammortamento.

Si costituiva ritualmente in giudizio la **BANCA SPA**, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando l'inattendibilità della perizia econometrica prodotta; in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al pagamento del saldo residuo.

Senza che fosse stato necessario dare corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Parte attrice, infatti, in primo luogo ha contestato il saldo del conto corrente, sostenendo come lo stesso fosse stato viziato dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi, in quanto disposti in forza di clausola contrattuale contrastante con l'art. 1283 c.c.

Senonchè va rilevato come il contratto *inter partes*, stipulato nel 2006, preveda con clausola specificamente sottoscritta dal correntista la **pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000**, per cui non può trovare accoglimento la contestazione relativa all'addebito di interessi anatocistici, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla disposizione normativa.

Né tali conclusioni potrebbero ritenersi confutate per il fatto che, in relazione allo specifico rapporto in esame, debba registrarsi una **evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori**, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato.

Tali circostanze, infatti, **attengono alle contingenze del rapporto**, ma non sono tali da escludere che sul piano contrattuale sia stata osservata la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, ossia la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, a prescindere dal risultato "quantitativo" discendente da tale prassi.

Parte convenuta, producendo il contratto di conto corrente, ha inoltre smentito la contestazione attorea in ordine alla mancata pattuizione espressa di tassi di interesse convenzionali.

Infondata è rimasta altresì la contestazione in ordine all'applicazione di interessi usurari: per quanto attiene, in primo luogo, alla contestazione di interessi applicati secondo un tasso superiore al tasso soglia di riferimento, è sufficiente rilevare come il rilievo risulti essere stato articolato in forza di **una consulenza di parte che dichiaratamente pretende di riscontrare il Tasso Effettivo Globale**

sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo Globale Medio e, di riflesso, il Tasso Soglia; tale rilievo evidenzia l'inattendibilità dei conteggi prospettati dalla difesa attorea, rendendo inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile.

Parimenti infondata è la contestazione mossa sull'ipotesi di addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644 c.p., ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo.

In proposito, infatti, deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

L'attrice, infatti, sul punto si è limitata ad allegare l'andamento non florido della propria attività imprenditoriale, tanto da essersi trovata nella necessità di ricorrere al mercato del credito, ampliando le proprie esposizioni verso il ceto bancario; a tal fine ha quindi prodotto i bilanci, senza, tuttavia, dimostrare non solo che tali sopravvenienze fossero note alla controparte, ma anche e soprattutto che la banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria della correntista.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto *sic et simpliciter* dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta.

Generica e, quindi, inammissibile è rimasta la contestazione riguardante l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, avendo parte attrice contestato la validità della relativa previsione contrattuale.

In proposito è sufficiente rilevare come dette commissioni non possano considerarsi *sic et simpliciter* nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

Le concrete modalità di applicazione della commissione, poi, dipendono dal tenore della pattuizione intervenuta tra le parti, ossia dalle clausole contrattuali non provate dagli attori.

Pari sorte va affermata quanto alla contestazione riguardante le cosiddette “valute fittizie”, ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, rilevato come la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l’individuazione degli importi a tal fine contestati.

Pari genericità, infine, deve registrarsi quanto alla doglianza relativa all’esercizio del cosiddetto *ius variandi* ad opera della banca, non avendo parte attrice mai specificato con riferimento al rapporto oggetto di causa gli addebiti o le modifiche contrattuali oggetto di doglianza.

Considerazioni in gran parte analoghe devono essere condotte anche con riferimento alle specifiche doglianze mosse in relazione al contratto di mutuo chirografario.

In particolare, per quanto concerne l’asserita indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite, è sufficiente rilevare come il documento di sintesi prodotto, il quale prevede oltre a una serie di costi e commissioni compiutamente determinate, un riferimento generico all’ambito di contratti di finanziamento ai quali tali condizioni possono trovare applicazione (durata del finanziamento da 24 a 60 mesi, ammortamento all’italiana o alla francese, importo concedibile fissato nel minimo, pari a euro 10.000,00 ecc.), deve essere coordinato e integrato con la lettera di proposta di contratto, poi accettata, la quale fa specifico riferimento alla durata del mutuo, all’importo erogato e ai tassi di interesse pattuiti, lasciando in bianco e non compilata solo l’esemplificazione del rapporto.

Trattasi, quindi, di una pattuizione pienamente determinata in riferimento a tutti gli elementi e condizioni economiche essenziali del contratto, confermandone la validità.

Gli attori, inoltre, hanno evidenziato come il piano di ammortamento fosse stato previsto “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Orbene, a detta dell’attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all’art. 1283 c.c., implicando di fatto l’addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto **tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della**

scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Né può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori così calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Per ultimo non può essere condivisa neppure l'eccezione sollevata in corso di causa dagli attori in ordine alla nullità dei contratti prodotti dalla banca per difetto di forma scritta, riportando essi solo la sottoscrizione della cliente e non anche quella dell'istituto di credito.

In proposito, infatti, è sufficiente ricordare come il requisito formale in materia imposto dal Testo Unico Bancario si sottragga all'inquadramento nell'ambito della dicotomia codicistica tradizionale in termini di forma negoziale (ossia forma scritta *ad substantiam* e *ad probationem*), trovando la sua origine nella normativa comunitaria e collocandosi nell'alveo delle cosiddette forme di protezione, alle quali può seguire una corrispondente ipotesi di nullità, ecepibile solo dalla parte destinataria della protezione.

La *ratio* di tale disciplina, quindi, è quella di assicurare protezione alla parte contrattuale ritenuta aprioristicamente meritevole di tutela, in quanto considerata sul piano negoziale più debole, ritenendosi assicurata detta protezione per il solo fatto che il regolamento contrattuale sia trasfuso in un documento, in modo da assicurare al cliente della banca la possibilità di conoscere e consultare in ogni momento le condizioni negoziali pattuite, per definizione complesse a ragione del tecnicismo del rapporto bancario.

La produzione in giudizio, pertanto, del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto dal correntista vale ed è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta.

Le considerazioni esposte, rivolte tutte a rigettare le pretese della correntista alla rideterminazione dei saldi di conto corrente e del contratto di mutuo, assorbono non solo le pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'istituto di credito, ma anche la contestazione circa la portata asseritamente ingiustificata e quindi illegittima del recesso operato dalla banca, così come la domanda del FIDEIUSSORE alla liberazione dalle garanzie prestate.

In riferimento a tale aspetto nell'atto di citazione non risulta articolata argomentazione alcuna, salvo in sede di conclusioni avanzare la pretesa a una liberazione per l'ipotesi del cosiddetto credito abusivo ex art. 1956 c.c.; a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di una domanda in difetto di allegazione alcuna a suo sostegno, sarebbe comunque gravato sugli attori dimostrare che la banca avrebbe erogato nuovo credito alla correntista senza l'autorizzazione del garante e pur sapendo delle condizioni di difficoltà economica della debitrice principale.

In difetto di prova e anche solo di allegazione sul punto, anche detta pretesa non può che essere respinta.

Per ultimo va respinta anche la doglianza mossa dagli attori in ordine alla segnalazione del credito operata dalla banca presso la Centrale Rischii, avendo la difesa attorea prospettato la pretesa in termini eventuali, per il caso in cui una segnalazione fosse stata fatta, senza nuovamente addurre prova alcuna in merito.

Il rigetto di tutte le contestazioni mosse in relazione ai rapporti dedotti in giudizio implica quale suo inevitabile corollario l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da **BANCA SPA**, con l'effetto che la debitrice principale e il fideiussore vanno condannati a pagare alla convenuta il saldo passivo residuo, pari a euro 271.359,85 in linea capitale, oltre euro 170,99 per interessi maturati al 3.7.2014 e oltre interessi successivi al tasso convenzionale dal 4.7.2014 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico solidale degli attori in complessivi euro 13.519,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.605,00 per spese generali ed euro 1.214,00 per rimborso spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da **SOCIETA SRL** e **FIDEIUSSORE** nei confronti di **BANCA SPA**;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna gli attori in via tra di loro solidale a pagare a **BANCA SPA** la somma di euro 271.359,85, oltre euro 170,99 per interessi sino al 3.7.2014 e oltre interessi successivi al tasso convenzionale dal 4.7.2014 al saldo;
- condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.519,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.605,00 per spese generali ed euro 1.214,00 per rimborso spese.

Così deciso in Milano il 22 gennaio 2015

Il giudice
Francesco Ferrari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*